

L.R. 2 dicembre 2011, n. 42**Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 97/1 del 15 novembre 2011](#), pubblicata nel BURA 7 dicembre 2011, n. 73 ed entrata in vigore l'8 dicembre 2011)

Testo vigente
(in vigore dal 15/01/2022)

Note generali:

Per l'anno 2018, e' stato concesso al Parco Naturale regionale Sirente Velino di cui alla presente legge un contributo straordinario aggiuntivo di euro 200.000,00 dall'[art. 14, comma 20, L.R. 5 febbraio 2018, n. 6](#).

Art. 1
(Finalita')

1. Nell'ambito dei principi e delle finalita' generali di cui agli articoli 1 e 2 della [legge regionale 21 giugno 1996, n. 38](#) (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) ed in conformita' alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette), nel definire i nuovi confini del Parco naturale regionale Sirente Velino e disciplinare il funzionamento dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino e dei suoi organi, la Regione persegue le seguenti finalita' ed obiettivi:
- a) tutelare e conservare le specie e gli habitat naturali nonche' valorizzare le caratteristiche geologiche, pedologiche, paesaggistiche, storico-archeologiche e paleontologiche del territorio del Parco;
 - b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell'area naturale, con particolare riferimento alle specie di cui all'allegato della [Direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (di seguito denominata "Direttiva Habitat") e della [Direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (di seguito denominata "Direttiva Uccelli"), ricostruendo e proteggendo gli habitat maggiormente minacciati e reintroducendo le specie non piu' presenti o in via di estinzione;
 - c) attuare le Misure di Tutela e Conservazione previste dalla normativa europea (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli) e approvate dalla Regione Abruzzo nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti nel perimetro del Parco;
 - d) organizzare il territorio per la fruizione di un'utenza ampliata, con particolare riferimento a disabili, anziani, bambini, a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;
 - e) promuovere lo sviluppo sostenibile mediante la riduzione della produzione di rifiuti e l'utilizzo o la produzione di energie a basso impatto in coerenza con il Piano Energetico Nazionale e Regionale e con la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - f) razionalizzare l'uso delle risorse disponibili (specie animali e vegetali, habitat, suolo, sottosuolo, acqua, patrimonio agro-silvo-pastorale, paesaggio) nonche' promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dell'area, attraverso la valorizzazione del territorio e lo sviluppo su di esso delle attivita' ecocompatibili con particolare riferimento a quelle eco-turistiche, scientifiche, escursionistiche, agro-silvo-pastorali, enogastronomiche e di agricoltura biologica;
 - g) sviluppare azioni volte ad attuare una efficace azione di manutenzione del territorio, di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, di recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico-forestali, con tecniche eco-compatibili o attraverso l'adozione di regolamenti agro-silvo-pastorali;
 - h) promuovere la ricerca scientifica sul territorio del Parco nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del patrimonio naturalistico ed ambientale del Parco;
 - i) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell'area, con particolare riferimento agli avvenimenti storici e religiosi;
 - j) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali (ad esempio le "Pagliare"), anche attraverso il recupero della cultura della manutenzione e dei mestieri tradizionali, anche ai fini della destinazione turistica;
 - k) individuare forme di agevolazione, promozione e sviluppo a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del Parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;
 - l) promuovere attivita' culturali e per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti fluviali e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;
 - m) agevolare le forme di cooperazione e le attivita' produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvo-pastorale;

- n) promuovere e gestire servizi e attività turistiche, culturali, sociali, sportive collegate alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura.

Note all'art. 1:

Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 2
(Ente Parco e confini)

1. I confini del Parco naturale regionale Sirente Velino sono individuati come da cartografia in scala 1:100.000 allegata alla presente legge (Allegato 1) e come da cartografia in scala 1:25.000 depositata presso il competente ufficio della Giunta regionale.
2. Il territorio dell'area del Parco comprende i seguenti comuni suddivisi in tre aree comprensoriali:
 - a) Area Subequana: Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, San Demetrio ne' Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi;
 - b) Area Marsicana: Aielli, Celano, Cerchio, Collarmele, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Pescina;
 - c) Area dell'Altopiano Sirente Velino: Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio.
3. Le designazioni di cui al comma 6 dell'articolo 11, lettera a), della [l.r. 38/1996](#) sono effettuate garantendo la rappresentatività di ogni area comprensoriale di cui al comma 2; a tal fine i delegati dei Comuni di ogni area designano i propri rappresentanti con votazioni separate, il cui esito è ratificato con un'unica deliberazione della Comunità del Parco.
4. La gestione del Parco, ai sensi dell'[articolo 23 della l. 394/1991](#) e dell'articolo 11 della [l.r. 38/1996](#), è affidata all'Ente di diritto pubblico denominato Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, di seguito denominato Ente Parco.
5. L'Ente Parco esercita la direzione e l'amministrazione del Parco ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Note all'art. 2:

Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#) che, insieme agli articoli 3 e 8 della medesima legge, il Consiglio dei ministri, con [delibera del 22 luglio 2021](#), ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'[art. 127 della Costituzione](#), per violazione dell'[art. 3](#), dell'[art. 9](#), dell'[art. 97](#) e dell'[art. 117](#), secondo comma, lettere g) h), l), m) ed s), della Costituzione, nonché per violazione del principio di leale collaborazione. Vedi il [testo originale](#).

Ai sensi dall'[art. 10, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#), la cartografia ufficiale di cui al comma 1 è pubblicata in formato digitale sul portale della Regione e sul sito web istituzionale del Parco naturale regionale Sirente Velino entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3
(Ente Parco)

1. È istituito l'Ente Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino, ai sensi dell'art. 11 della [L.R. 21 giugno 1996, n. 38](#).
2. Sono organi dell'Ente Parco:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Comunità del Parco;
 - d) il Revisore unico.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Comunità del Parco, d'intesa con l'Assessore preposto, tra soggetti dotati di esperienza e competenza in materia amministrativa e in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico, naturalistico ed ambientale.
4. La proposta di cui al comma 3 è formalizzata dalla Comunità del Parco con deliberazione approvata a maggioranza assoluta.
5. In ossequio al principio di leale collaborazione e di autonomia delle comunità locali, le funzioni degli organi di cui al comma 2 non espressamente individuate nel presente articolo trovano declinazione specifica nello statuto dell'Ente e nei rispettivi regolamenti interni, che disciplinano altresì le modalità di funzionamento degli organi e di partecipazione dei membri, anche esterni, nonché la previsione di gettoni di presenza e rimborsi spese, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili e dei limiti di cui al comma 9.
6. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei membri dei quali:

- a) tre nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Comunita' del Parco come espressione del territorio dell'area protetta, previa votazione segreta con voto limitato ad un nominativo; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della Comunita';
 - b) tre nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra esperti in campo ambientale e con esperienza amministrativa o gestionale in enti pubblici.
7. In caso di mancata designazione dei membri, o di parte di essi, di cui alla lettera a), comma 6, entro sessanta giorni dall'insediamento della Comunita' del Parco ad opera del componente la Giunta competente, decorsi infruttuosamente ulteriori dieci giorni dall'invio della richiesta fatta dall'ufficio regionale competente, la Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.
8. I membri del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, durano in carica cinque anni con decorrenza dallo specifico atto di nomina e non possono essere nominati per piu' di due volte consecutive. Il Consiglio direttivo puo' validamente esercitare le funzioni di competenza quando sia composto da almeno quattro membri.
9. Al Presidente dell'Ente Parco spetta un'indennita' non superiore al 60% di quella attribuita per la medesima carica dai parchi nazionali; ai membri del Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza non superiore a quello spettante ai consiglieri comunali di comuni con abitanti compresi tra 1.001 e 10.000.
10. La Comunita' del Parco e' costituita dai Sindaci, o Consiglieri comunali delegati, e dal Presidente della Provincia, o Consigliere provinciale delegato, dei Comuni e delle Province i cui territori sono ricompresi, anche parzialmente, all'interno del territorio del Parco.
11. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso di vacatio degli organi direttivi, puo' affidare la gestione ad un Commissario scelto tra i dipendenti del Dipartimento competente.
12. Il Revisore unico e' nominato dal Consiglio regionale ed e' scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
13. Il Revisore unico esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilita' dell'Ente Parco e la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'Ente Parco; redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicita' della gestione.
14. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non puo' essere rinominato presso lo stesso Ente Parco.
15. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio direttivo, nel rispetto della [legge regionale 4 luglio 2019, n. 15](#) (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennita' chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Parco.
16. Sono incompatibili con le cariche di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2:
- a) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) i dipendenti dell'Ente Parco;
 - c) coloro che hanno con l'Ente Parco liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
 - d) coloro che hanno parte in imprese che forniscono beni o rendono servizi per conto dell'Ente Parco;
 - e) i Parlamentari nazionali o europei;
 - f) i Consiglieri o Assessori regionali;
 - g) i Sindaci e Assessori di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti;
 - h) i Presidenti delle Camere di Commercio;
 - i) il Presidente ed il Vicepresidente della Comunita' del Parco;
 - j) gli Amministratori di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o societa' partecipate dalla Regione.
17. Le cause di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 16 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico; per le restanti cause l'interessato esercita l'opzione entro 15 giorni dalla seconda nomina, a seguito dei quali decade automaticamente dall'incarico presso l'Ente Parco.
18. [\[Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1\]](#)
19. [\[Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1\]](#)
20. [\[Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1\]](#)
21. [\[Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1\]](#)
22. [\[Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1\]](#)
23. [\[Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1\]](#)
24. [\[Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1\]](#)
25. [\[Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1\]](#)
26. [\[Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1\]](#)
27. [\[Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1\]](#)
28. [\[Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1\]](#)

29. [Comma abrogato dall'[art. 7, comma 1, lett. b\)](#), [L.R. 11 gennaio 2022, n. 1](#)]
 30. [Comma abrogato dall'[art. 7, comma 1, lett. b\)](#), [L.R. 11 gennaio 2022, n. 1](#)]
 31. [Comma abrogato dall'[art. 7, comma 1, lett. b\)](#), [L.R. 11 gennaio 2022, n. 1](#)]

Note all'art. 3:

Articolo già modificato dall'[art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 29 marzo 2012, n. 14](#), poi modificato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#) (che, insieme agli articoli 2 e 8 della medesima legge, il Consiglio dei ministri, con [delibera del 22 luglio 2021](#), ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'[art. 127 della Costituzione](#), per violazione dell'[art. 3](#), dell'[art. 9](#), dell'[art. 97](#) e dell'[art. 117](#), secondo comma, lettere g) h), l), m) ed s), della Costituzione, nonché per violazione del principio di leale collaborazione), infine così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\) e b\)](#), [L.R. 11 gennaio 2022, n. 1](#). Vedi il [testo originale](#).

L'[art. 10, comma 2, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#) così recita: "Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge è convocata la Comunità del Parco naturale regionale Sirente Velino per la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 42/2011; non si applica, pertanto, la disposizione di cui al comma 16 dello stesso articolo 3."

Ai sensi dall'[art. 10, comma 3, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#), il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 decorre dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della medesima legge.

Art. 3-bis (Comitato consultivo)

1. È istituito con funzioni consultive tecnico-scientifiche il Comitato consultivo, composto da:
 - a) Presidente del Parco;
 - b) Direttore del Parco;
 - c) un rappresentante dell'Università degli Studi dell'Aquila;
 - d) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;
 - e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
 - f) un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale;
 - g) un rappresentante delle associazioni degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale;
 - h) un rappresentante delle associazioni di categoria del turismo più rappresentative a livello provinciale;
 - i) un rappresentante tra le associazioni di caccia e pesca sportiva più rappresentative a livello provinciale.
2. Il Comitato consultivo esprime parere tecnico-scientifico non vincolante su ogni argomento sottoposto dal Consiglio direttivo o dalla Comunità del Parco.
3. Il Comitato consultivo è nominato dal Consiglio direttivo, insediato dal Presidente del Parco e convocato e presieduto dal Presidente del Parco.
4. [Comma abrogato dall'[art. 7, comma 1, lett. c\)](#), [L.R. 11 gennaio 2022, n. 1](#)]

Note all'art. 3-bis:

Articolo inserito dall'[art. 4, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#) e poi così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. c\)](#), [L.R. 11 gennaio 2022, n. 1](#).

Art. 4 (Piano del Parco e Regolamento)

1. Il Piano ed il Regolamento del Parco sono predisposti dall'Ente Parco in base ai criteri e alle finalità della presente legge. Il Piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla Regione secondo la procedura prevista dall'art. 14 della [L.R. n. 38/1996](#). La predisposizione del Piano del Parco è effettuata entro e non oltre 18 mesi dall'insediamento del Consiglio Direttivo. Qualora ciò non avvenga, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi per la predisposizione del Piano del Parco.
2. Il Piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni. Deve inoltre tenere in considerazione gli strumenti urbanistici comunali definitivamente adottati ed approvati al momento della pubblicazione della presente legge. In particolare deve contenere:
 - a) le analisi di base;
 - b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del Piano stesso;
 - c) la perimetrazione definitiva;
 - d) la zonazione;
 - e) la normativa ed eventuali regolamenti di settore.

3. Il Piano, in relazione alla lettera a) del comma 2, si basa su un insieme di indagini sufficienti ad inquadrare i seguenti aspetti:
 - a) geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;
 - b) floristici, vegetazionali, forestali;
 - c) faunistici;
 - d) paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali in genere;
 - e) socio-economici con particolare riguardo a quelli demografici, occupazionali ed alle attività che possono essere influenzate dall'istituzione dell'area naturale protetta.
4. Il Piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione di strumenti urbanistici. Le analisi di settore sono in ogni caso svolte da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.
5. Ai fini dell'attuazione delle finalità istitutive del Parco del Sirente-Velino, il Piano disciplina:
 - a) l'organizzazione generale del territorio, tenuto conto della sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate di tutela e di uso;
 - b) la disposizione di vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e relative norme di attuazione, con riferimento alle varie aree individuate dal Piano;
 - c) la definizione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;
 - d) l'individuazione di sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione del Parco, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
 - e) la determinazione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e per la gestione dell'ambiente naturale in genere.
6. Il Piano, inoltre:
 - a) individua gli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione da attuarsi preferibilmente con progetti di intervento particolareggiati;
 - b) determina i modi di utilizzazione sociale dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;
 - c) individua e regola le attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, possono assicurare un'equilibrata attività socio-economica nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene quella agro-silvo-pastorale.
7. Il Piano del Parco e il Piano pluriennale economico e sociale sono elaborati dal Consiglio direttivo e dalla Comunità del Parco contestualmente e attraverso reciproche consultazioni.

Note all'art. 4:

Le lettere a) e b) del comma 5 sono erroneamente indicate nel BURA con i numeri 6. e 7.

Art. 5
(Effetti del Piano del Parco)

1. Il Piano del parco ha valore di Piano territoriale regionale e sostituisce, secondo le modalità di cui al comma 2, le norme difformi dei piani urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano paesistico di cui all'[articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137](#)).
2. Gli Enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a quelli del Parco entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano del Parco. Decorso detto termine, le disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco prevalgono su quelle del Comune.
3. L'approvazione da parte della Regione del Piano del Parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso previsti.
4. Tutte le opere da realizzare all'interno del Parco sono soggette al rilascio di nulla osta da parte dell'Ente Parco, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo. Il nulla osta, verificata la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento, viene rilasciato dall'Ente Parco entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta.

Note all'art. 5:

Il comma 1 è stato così sostituito dall'[art. 2](#), comma 1, [L.R. 29 marzo 2012, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: "1. Il Piano del Parco ha valore di Piano paesistico e di Piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Per gli aspetti specifici in esso normati il Piano è sovraordinato agli stessi strumenti urbanistici comunali." In precedenza, con [delibera del 27 gennaio 2012](#), il Consiglio dei ministri aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'[art. 127 della Costituzione](#), il testo originario sopra riportato per violazione dell'[articolo 117, secondo comma, lettera s\)](#), e [terzo comma, della Costituzione](#). Successivamente il Consiglio dei ministri, esaminato favorevolmente l'intervento della Regione sulla norma impugnata, ha rinunciato all'impugnativa e la Corte costituzionale, con [ordinanza n. 282 del 2012](#), ha dichiarato estinto il processo.

Art. 6
(Regolamento)

1. Il Regolamento disciplina le attivita' consentite in conformita' alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina in particolare:
 - a) la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti;
 - b) le attivita' artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali e quelle agricole multifunzionali;
 - c) il soggiorno e la circolazione del pubblico e dei mezzi di trasporto;
 - d) le attivita' sportive, ricreative ed educative;
 - e) l'attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria;
 - f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nonche' ai fattori di disturbo;
 - g) lo svolgimento delle attivita' da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunita' terapeutiche, ed al servizio civile alternativo;
 - h) l'accessibilita' nel territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonee per anziani e disabili;
 - i) le modalita' ed i criteri di prioritita' per la liquidazione e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi;
 - l) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel Regolamento stesso;
 l-bis) forme collaborative con gli imprenditori agricoli, di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), iscritti al registro delle imprese che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, nelle forme e sulla base di convenzioni di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza.
2. Il Regolamento del Parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attivita' venatoria previste dalla presente legge.
3. Sono comunque da applicare i principi statuiti dai commi 3 e 4 dell'[art. 11 della legge n. 394/1991](#).
4. Il Regolamento fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali.
5. Il Regolamento e' parte integrante del Piano per il Parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.
6. Il Regolamento disciplina le attivita' cinotecniche.

Note all'art. 6:

Articolo così modificato dall'[art. 5, commi 1 e 2, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 7
(Piano pluriennale economico e sociale)

1. Nel rispetto delle finalita' della presente legge, ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel Piano del Parco, la Comunita' del Parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attivita' economiche, sociali e culturali delle collettivita' residenti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Comunita' del Parco avvia, contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' sostenibili.
3. Il Piano pluriennale economico e sociale, sul quale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio direttivo, e' sottoposto al parere della competente Struttura della Giunta regionale ed e' approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 18 della [L.R. 38/1996](#). In caso di contrasto tra Comunita' del Parco, altri Organi dell'Ente e Regione, la questione e' rimessa ad una conferenza presieduta dal Componente la Giunta preposto al Settore urbanistica, BB.AA., Parchi e Riserve Naturali il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.
4. Il Piano pluriennale economico e sociale specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le prioritita', i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti e puo' prevedere in particolare:
 - a) la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti locali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
 - b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;
 - c) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;
 - d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attivita' tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a

favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

5. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i disabili.

Art. 8
(Statuto)

1. Lo Statuto, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 13 della [L.R. 21 giugno 1996, n. 38](#), definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente Parco.
2. Lo Statuto, inoltre, stabilisce:
 - a) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli Organi dell'Ente Parco nonché le modalità di nomina del Presidente e del Direttore;
 - b) le norme per il regolare svolgimento delle attività degli Organi dell'Ente Parco;
 - c) la sede definitiva dell'Ente Parco;
 - d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
 - e) la procedura necessaria per l'eventuale modifica dello Statuto stesso.
3. Lo Statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del Parco, ed è trasmesso al competente Settore della Giunta regionale che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente Parco deve controdedurre, entro sessanta giorni dal ricevimento, alle eventuali osservazioni con deliberazione del Consiglio direttivo.
4. La Comunità del Parco esprime il proprio parere dopo aver raccolto quello espresso da ciascun ente territoriale che la compone; a tal proposito, ciascun Consiglio comunale e provinciale farà pervenire alla Comunità del Parco il proprio deliberato in merito entro trenta giorni dalla richiesta.
5. I pareri di cui al commi 3 e 4 si intendono resi positivamente alla decorrenza dei termini indicati.
6. Il Consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo Statuto e lo trasmette alla Regione, che lo approva con deliberazione di Giunta.
- 6 bis. Lo Statuto è adeguato alle disposizioni della presente legge entro il 30 marzo 2012.

Note all'art. 8:

Il comma 6 bis è stato aggiunto dall'[art. 11](#), comma 1, [L.R. 10 febbraio 2012, n. 7](#).

Ai sensi dall'[art. 10, comma 4, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#), il Consiglio direttivo dell'Ente Parco regionale Sirente Velino adegua lo statuto vigente alla medesima legge adottando le relative modifiche entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 9
(Norme transitorie di salvaguardia)

1. All'interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, anche se difforni dalle previsioni del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici.
2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
 - a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
 - b) modificazioni del regime delle acque, fatti salvi gli interventi che assicurano il deflusso minimo vitale previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti altresì interventi di restauro e difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
 - c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'ISPRA. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al Regolamento del Parco o, nelle more della sua approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del Parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;
 - d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;
 - e) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione, in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente Parco;
 - f) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
 - g) alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le

- caratteristiche dell'ambiente acquatico;
- h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della [L.R. n. 38/1996](#) cosi' come modificato dal comma 3, dell'art. 57 della [L.R. n. 10/2004](#);
 - i) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ed altri all'infuori delle strade asfaltate salvo autorizzazione specifica dell'Ente Parco;
 - l) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
 - m) l'uso di motoslitte al di fuori delle aree classificate "piste da sci", delle aree attrezzate e delle viabilita' consentite, ad eccezione dell'uso per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; e' consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;
 - n) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
 - o) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati;
 - p) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonche' l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
 - q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attivita' consolidate nell'uso delle popolazioni locali salvo autorizzazione specifica dell'Ente Parco;
 - r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane ove non espressamente previste nel Piano del Parco, fatto salvo per quelle previste dal Titolo IV della [legge regionale 28 aprile 1995, n. 75](#) (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e previa autorizzazione dell'Ente Parco.
3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
 4. Le attivita' pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano del Parco.
 5. Fino a tale data, le attivita' di cui al comma 4 continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.
 6. La pesca sportiva e' consentita fatta eccezione per i casi in cui il Piano non preveda forme diverse di limitazione.
 7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, dell'art. 30, della [L.R. n. 18/1983](#) e successive modifiche ed integrazioni, nonche' gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati.
 8. Previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della [L.R. n. 38/1996](#), puo' essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantita' di materiale lapideo, esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazione ed ampliamenti di cave esistenti nonche' la installazione di impianti, purché venga garantito il ripristino della continuita' morfologica ambientale.

Note all'art. 9:

Articolo gia' modificato dall'[art. 11, comma 2, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7](#), dall'[art. 3, comma 1, L.R. 29 marzo 2012, n. 14](#), dall'[art. 5, comma 1, L.R. 27 dicembre 2013, n. 58](#), dall'[art. 1, comma 12, lett. a\), b\), c\), L.R. 14 gennaio 2020, n. 1](#), infine cosi' modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), b\), L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#).

In precedenza, con [delibera del 27 gennaio 2012](#), il Consiglio dei ministri aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'[art. 127 della Costituzione](#), il comma 1 nel [testo originale](#) per violazione dell'[articolo 117, secondo comma, lettera s\), e terzo comma, della Costituzione](#). Successivamente il Consiglio dei ministri, esaminato favorevolmente l'intervento della Regione sulla norma impugnata, ha rinunciato all'impugnativa e la Corte costituzionale, con [ordinanza n. 282 del 2012](#), ha dichiarato estinto il processo.

Art. 10
(Personale)

1. La pianta organica del Parco regionale del Sirente-Velino e' approvata dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio direttivo, nel rispetto di quanto previsto dal [D.L. 78/2010](#) sul contenimento della spesa in materia del pubblico impiego, nonche' dall'art. 26 della [L.R. 6/2009](#) sulle procedure autorizzatorie per le assunzioni. Le assunzioni di personale, ancorche' previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'Ente. Per le assunzioni a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal comma 28, dell'[art. 9 del D.L. 78/2010](#).
2. Il Direttore del Parco e' responsabile delle attivita' di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente Parco e risponde dei propri atti agli Organi amministrativi dell'Ente. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le modalita' della sua nomina e le sue attribuzioni.

3. Il Direttore del Parco e' nominato dal Presidente del Parco, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, scelto tra gli iscritti nell'elenco aggiornato dell'albo degli idonei all'esercizio delle attivita' di Direttore di Parco Nazionale del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con esperienza nella gestione e coordinamento di Aree Protette Regionali, ed esercita tutte le funzioni previste dal [d.lgs. 165/2001](#), dai vigenti CCNL della Dirigenza Regioni/Enti Locali. L'incarico di Direttore puo' essere riconfermato, con specifica motivazione, dal Presidente con proprio atto per una sola volta e per la stessa durata.
4. Per quanto concerne le modalita' di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale.
5. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.
6. L'Ente Parco, per il conseguimento dei fini d'istituto, puo' avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici e, per quanto concerne la sorveglianza del territorio del Parco, del Corpo forestale dello Stato, nonche' di proprio personale. I rapporti tra Ente Parco e Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con apposita convenzione, approvata dal Consiglio direttivo del Parco, in base a quanto previsto dall'[art. 27 della legge n. 394/1991](#).
7. e' comunque consentito all'Ente Parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

Note all'art. 10:

Il comma 3 e' stato cosi' sostituito dall'[art. 1, comma 12, lett. d\), L.R. 14 gennaio 2020, n. 1](#).

Vedi il [testo originale](#).

Art. 10-bis
(Funzioni associate)

1. L'Ente Parco puo' attuare con gli altri Enti gestori delle aree protette regionali tutte le iniziative volte a una ottimizzazione delle risorse quali lo svolgimento di funzioni associate, l'impiego del personale, la realizzazione di progetti specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso.
2. Per i medesimi fini del comma 1, l'Ente gestore, altresì, puo' avvalersi della Regione, degli altri Enti regionali, degli Enti locali sulla base di appositi protocolli d'intesa.

Note all'art. 3-bis:

Articolo inserito dall'[art. 7, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#).

Art. 11
(Articolazione in zone)

1. Il territorio del Parco naturale regionale del Sirente-Velino puo' essere articolato nelle seguenti zone:
 - a) Zona A: di eccezionale valore naturalistico (Riserva integrale), per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrita', con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;
 - b) Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico (Riserva generale), articolabile in piu' sottozone in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo le attivita' agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del Parco; in tali zone, oltre a tali attivita', sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per le finalita' agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri;
 - c) Zona C: area di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui puo' essere esercitata ed incentivata l'attivita' agro-silvo-pastorale secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell'agricoltura biologica. Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lett. a), b), c) e d) di cui al comma 1, dell'art. 30, della [L.R. n. 18/1983](#) cosi' come modificato ed integrato dalla [L.R. n. 70/1995](#);
 - d) Zona D: area di sviluppo, limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del Piano del Parco, a cui vengono destinati opportuni interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di vita delle collettivita' locali ed al recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture ricettive e di supporto al Parco.
2. Il Piano del Parco stabilisce la normativa relativa alle zone di cui al comma 1.

Art. 12

(Vigilanza e sorveglianza)

1. Ai sensi del comma 1 dell'[articolo 27 della l. 394/1991](#), la vigilanza sulla gestione del Parco e' esercitata dalla Regione.
2. La sorveglianza sul territorio del Parco e' affidata:
 - a) al Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri tramite apposite convenzioni con la Regione e l'Ente Parco ai sensi del comma 2 dell'[articolo 27 della l. 394/1991](#);
 - b) alla Polizia provinciale locale tramite il personale in avvalimento ai sensi dell'[articolo 6 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32](#) (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014);
 - c) [*lettera abrogata dall'[art. 7, comma 1, lett. d\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1](#)*];
 - d) a guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 7 della [legge regionale 3 aprile 1995, n. 27](#) (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica).
3. Il personale di cui alle lettere c) e d) del comma 2 svolge il proprio servizio in divisa ed e' munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente Parco.

Note all'art. 12:

Articolo gia' sostituito dall'[art. 8, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#) (che, insieme agli articoli 2 e 3 della medesima legge, il Consiglio dei ministri, con [delibera del 22 luglio 2021](#), ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'[art. 127 della Costituzione](#), per violazione dell'[art. 3](#), dell'[art. 9](#), dell'[art. 97](#) e dell'[art. 117](#), secondo comma, lettere g) h), l), m) ed s), della Costituzione, nonche' per violazione del principio di leale collaborazione) e poi cosi' modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. d\), L.R. 11 gennaio 2022, n. 1](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 13

(Affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi)

1. L'Ente Parco, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del Parco e nel Piano pluriennale economico e sociale, puo' prendere in locazione immobili compresi entro il territorio del Parco stesso o acquistarli anche attraverso espropriazione secondo le norme vigenti.
2. Per quanto concerne gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica e le limitazioni derivanti dai vincoli, nel territorio del Parco si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'[art. 15 della legge n. 394/1991](#).

Art. 14

(Misure di incentivazione)

1. Agli Enti destinatari il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco, si applicano i benefici di cui all'[art. 7 della legge n. 394/1991](#). Inoltre ad essi e' attribuita prioritarieta' nella concessione di finanziamenti regionali relativi a interventi, impianti ed opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del medesimo [art. 7 della legge n. 394/1991](#) secondo le seguenti fasce di prioritarieta':
 - a) comuni che hanno l'intero territorio all'interno del perimetro del Parco;
 - b) comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del Parco;
 - c) comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del Parco;
 - d) comuni che hanno parte del territorio all'interno delle aree contigue del Parco.
2. Il medesimo ordine di prioritarieta', di cui al comma 1, e' attribuito a privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalita' istitutive del Parco.

Art. 15

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni stabiliti da e per effetto della presente legge e' soggetta ad una sanzione pecuniaria stabilita nel Regolamento.
2. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, sono destinate all'Ente Parco per la realizzazione di opere a tutela della natura e sviluppo del Parco.
3. Fatte salve le sanzioni di carattere penale, alle violazioni delle norme della presente legge e a quelle emanate dall'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui all'[art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#).

Art. 16

(Non cumulabilita' degli incarichi)

[*articolo abrogato dall'[art. 9, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#)*]

Note all'art. 16:

Articolo abrogato dall'[art. 9, comma 1, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#). Vedi il [testo originale](#).

Art. 17
(Norme transitorie)

1. E' abrogata la [legge regionale 7 marzo 2000, n. 23](#) (Parco naturale regionale "Sirente-Velino": adeguamento alla [L.R. 21 giugno 1996, n. 38](#) e revisione dei confini).
 2. Agli oneri di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti annuali previsti dalla legge di bilancio 2011 alla U.P.B. 05.01.001, Cap. 271602.
 3. Entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Commissario dell'Ente Parco convoca la Comunita' del Parco ricostituita con all'ordine del giorno: elezione del presidente della Comunita' del Parco.
 4. Entro e non oltre il 30 marzo 2012, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina dei membri del Consiglio direttivo del Parco di competenza del Consiglio regionale.
 5. Le disposizioni previste dall'art. 3, comma 24, entrano in vigore dallo scioglimento o decadenza della prossima Giunta esecutiva e Consiglio direttivo. In fase di prima applicazione il Commissario Straordinario convoca la Comunita' del Parco entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e presiede la ricostituzione degli Organi.
-

Note all'art. 17:

Il comma 1 e' stato cosi' sostituito dall'[art. 4, comma 1, L.R. 29 marzo 2012, n. 14](#). Il testo originario era cosi' formulato: "1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto con la presente legge".

Al comma 4, le parole "Entro e non oltre il 30 marzo 2012" sono state introdotte dall'[art. 11, comma 3, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7](#) in sostituzione delle originarie parole "Entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge".

Ai sensi dall'[art. 10, comma 5, L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#), il Commissario dell'Ente Parco regionale Sirente Velino continua a svolgere le funzioni sostitutive degli organi dell'Ente fino all'insediamento del Presidente del Parco e formalizza il passaggio di consegne al Presidente del Parco entro 30 giorni dall'insediamento consegnando al componente la Giunta regionale competente apposita relazione contenente le attivita' svolte e i documenti contabili dell'esercizio in corso.

Art. 18

(Modifiche ed integrazioni all'art. 23 della L.R. 1/2010 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2010)

1. All'art. 23 della [L.R. 9 gennaio 2010, n. 1](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2010) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma:
"5bis. Per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 il collocamento in posizione di esonero non puo' essere antecedente alla data del 1o aprile di ciascun esercizio";
 - b) al comma 8-bis dopo le parole "in esonero" sono aggiunte le parole "negli anni 2012, 2013 e 2014";
 - c) al comma 15, dopo le parole "2010 e 2011" sono aggiunte le parole ", 2012, 2013 e 2014".

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
-

Allegato 1

Cartografia dei confini del Parco naturale regionale Sirente Velino in scala 1:100.000 (art. 2, comma 1)

[Vedi l'allegato](#)

Note all'allegato 1:

Allegato cosi' sostituito dall'[Allegato 1 alla L.R. 8 giugno 2021, n. 14](#). Vedi l'[allegato originale](#).
